PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2584 di venerdì 11 marzo 2011

Obblighi dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili

Un riepilogo degli obblighi e dei diritti dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili: piani di sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria, verifica dell'idoneità tecnico-professionale. Di Rolando Dubini.

Il lavoratore autonomo di cui all'art. 2222 del Codice civile è, secondo la definizione che ne fornisce l'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, "la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione". Non è un'impresa, e perciò non è soggetto all'obbligo di elaborare il POS.
Ma tanto il PSC che il POS delle imprese esecutrici che si avvalgono degli autonomi devono includere la loro attività e regolarla in modo dettagliato, come risulta testualmente dai seguenti riferimenti del Testo Unico:

> *Allegato XV*
> ***2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO***
> *2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:*
> *[...]*
> *b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,* ***dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;***
> *[...]*
> ***f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi****, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;*
> *g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i* ***lavoratori autonomi;***
> *h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;*
> *[...]*
> *2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento*
> *2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla* ***presenza di lavoratori autonom****i, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.*

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei ***lavoratori autonomi interessati,*** *la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.*
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di ***più imprese e lavoratori autonomi.***
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
[...]
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
[...]
2) ***la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; ...***
[...]
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
[...]

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AL0624] ?#>

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE ai fini della sicurezza, secondo quanto previsto dall'**articolo 94 D.Lgs. n. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori autonomi**:
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. In caso di violazione di tale obbligo sono puniti con l'a*rresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro.*
Essi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC, trasmessogli dall' impresa affidataria, e nel POS: l'articolo 100 comma 3 prevede che "i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 [PSC] e nel piano operativo di sicurezza". In caso di violazione di tali obblighi sono puniti con *l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro il lavoratore autonomo*.

I lavoratori autonomi che concorrono alla realizzazione dell'opera devono (art. 21):
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)*;
b) munirsi di DPI e utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 *(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)*;
c) munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria

attività nel medesimo luogo di lavoro dove operano i lavoratori di aziende, provvedendovi per proprio conto *(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).*

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, essi hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni della normativa vigente;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi delle attività svolte, secondo le previsioni dell'attuale normativa.
La **sorveglianza sanitaria** è facoltativa dal lato del lavoratore autonomo, però i committenti sono obbligati a consentire l'accesso in cantiere solo a lavoratori autonomi che abbiano effettuato la sorveglianza sanitaria (ovvero che abbiano nominato il proprio medico competente e da questi abbiano avuto il necessario giudizio di idoneità da rinnovare almeno annualmente), che per certi rischi specifici è obbligatoria per tutti, dipendenti o autonomi che siano.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale (allegato XVII D.Lgs. n. 81/2008), i lavoratori autonomi dovranno esibire [il che significa produrre copie degli originali dei documenti, anche in formato elettronico ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 81/2008, e mai un'autocertificazione non prevista dalla legge] al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato **con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 relativa a macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei DPI in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008 [ma l'articolo 21 prevede che tale sorveglianza è facoltativa, sebbene il committente ha il diritto e la convenienza assoluta ad impedire l'accesso in cantiere al lavoratore autonomo che non risulti idoneo dal punto di vista sanitario];
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 24 ottobre 2007.

I lavoratori autonomi dovranno conoscere le caratteristiche, le misure di sicurezza e le modalità d'uso degli impianti, delle opere provvisionali, delle macchine, degli utensili e delle attrezzature eventualmente messe a loro disposizione.

Rolando Dubini, avvocato in Milano

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it